

Disciplina per gli affidamenti di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

(Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.95 del 28 ottobre 2016)

In vigore dal 4 novembre 2016

ARTICOLO 1 – Ambito di applicazione.

1. Il presente documento disciplina gli affidamenti previsti dall'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cd nuovo Codice dei contratti pubblici) ed è stato elaborato in aderenza alle direttive dell'ANAC ed ai conseguenti provvedimenti attuativi.
2. Lo stesso si applica agli affidamenti di qualsiasi genere (lavori, servizi e forniture) il cui importo sia inferiore ad € 40.000,00, con esclusione dell'IVA, così come previsto dall'art. 35, comma 4 D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 2 – Responsabile del procedimento.

1. Relativamente agli affidamenti, la Fondazione Enpam nomina un soggetto cui affidare i compiti propri del Responsabile del Procedimento, nel pieno rispetto dell'art. 31, comma 10 del D. Lgs n. 50/2016.
2. Il Responsabile del Procedimento viene designato mediante atto del Direttore Generale.
3. All'atto della nomina il soggetto designato deve dichiarare l'assenza di eventuali propri conflitti di interesse, in linea con quanto previsto dall'articolo 42 del D. Lgs n. 50/2016 e dall'art. 4.3.2 del Codice Etico della Fondazione Enpam.

ARTICOLO 3 – Procedure di importo inferiore ad € 40.000,00.

1. Gli affidamenti avvengono normalmente attraverso valutazione comparativa delle offerte fornite da almeno tre operatori economici.
2. L'invito a ciascuna procedura viene effettuato di norma mediante posta elettronica certificata ("pec") o altri strumenti di trasmissione telematica o cartacea.

3. L'offerta, da parte dell'operatore economico invitato, deve pervenire di norma mediante "pec" o altri strumenti di trasmissione telematica o cartacea.

4. L'atto di invito a ciascuna procedura contiene almeno i seguenti ed essenziali elementi:

a) Tipologia e oggetto dell'affidamento;

b) Valore del prezzo stimato in relazione alle prestazioni richieste di lavori, servizi o forniture;

c) Criterio di affidamento;

d) Condizioni per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture;

e) Prescrizioni tecniche delle prestazioni oggetto dell'affidamento;

f) Eventuale richiesta di requisiti (di ordine generale e speciale) da far autodichiarare, qualora gli operatori economici invitati non siano stati individuati nell' "Elenco degli operatori economici per affidamenti di lavori, servizi e forniture della Fondazione Enpam";

g) Eventuale garanzia definitiva, qualora ritenuta necessaria, da richiedere all'operatore economico affidatario;

h) Data ultima di presentazione dell'offerta.

5. Gli affidamenti ad un unico operatore economico, come previsto dall'art. 63 comma 2 lett. b e c, comma 3 lett. b D. Lgs 50/2016 sono possibili nei seguenti casi:

"- quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

-nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.

-nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni."

6. Gli affidamenti di lavori, servizi o forniture di importo sino ad € 5.000,00 esclusa IVA sono autorizzati mediante atto del Direttore dell'Area Risorse Strumentali.

In tali casi, se è presente una adeguata motivazione, è possibile procedere all'affidamento in deroga alla valutazione comparativa di più preventivi.

7. Gli affidamenti di importo superiore a € 5.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00 esclusa IVA, sono autorizzati con atto del Direttore Generale.

ARTICOLO 4 – Scelta degli operatori economici.

1. La Fondazione Enpam individua gli operatori economici da invitare alla procedura di valutazione ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, tenendo conto dei principi generali di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità nonché del rispetto del principio di rotazione.

2. L'individuazione degli operatori economici avviene attraverso la consultazione dell' "Elenco degli operatori economici per affidamenti di lavori, servizi e forniture della Fondazione Enpam".

Qualora gli operatori economici iscritti nel citato Elenco dovessero risultare numericamente insufficienti, si ricorrerà all'utilizzo di altri strumenti di individuazione (quali ad esempio richiesta di manifestazione di interesse da pubblicare sul sito della Fondazione, utilizzo elenco fornitori Consip, etc.).

ARTICOLO 5 – Mercato elettronico.

1. Per gli acquisti di lavori, servizi e forniture di natura informatica e di connettività, si ricorrerà agli approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o altri soggetti aggregatori (comma 512, legge 28 dicembre 2015, n. 208), fatte salve le opzioni di deroga previste dalla normativa vigente (comma 516 legge 28 dicembre 2015, n. 208).

2. Relativamente a lavori, servizi e forniture diversi da quelli suindicati, verrà comunque effettuata una verifica sulla possibilità e sulla convenienza per la Fondazione di ricorrere al portale messo a disposizione da Consip SpA o alle altre piattaforme dei soggetti aggregatori.

ARTICOLO 6 – Pubblicità post gara.

Effettuata la procedura comparativa e disposto l'affidamento, la Fondazione Enpam dovrà pubblicare sul proprio sito i dati essenziali relativi all'affidamento stesso.

ARTICOLO 7 – Formalizzazione dell'affidamento.

1. L'affidamento è formalizzato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio (scambio di lettere, posta elettronica certificata o strumenti analoghi), ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D. Lgs n. 50/2016.

2. Qualora ritenuto necessario, può essere stipulato un contratto in modalità elettronica secondo la normativa vigente in materia.

ARTICOLO 8 – Norma di rinvio.

Per tutto quanto non previsto dal presente documento, trovano applicazione le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia, nonché le *Linee Guida* od altri provvedimenti emanati dagli Organismi competenti in materia.

ARTICOLO 9 – Entrata in vigore.

La presente disciplina entra in vigore dal giorno di pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione Enpam.